

DECRETO MINISTERIALE DEL 3 OTTOBRE 2007

**Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione
alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al D.M. 20/2/2002 - A.A. 2007/2008**

Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale dell'Università e della Ricerca
Ufficio IX

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

DECRETA

Art. 1

Limitatamente all'a.a. 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al D.M. 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 2.959 ripartito fra le università secondo la tabella allegata, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole, per le attività di cui all'art. 1, in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto dell'indicazione di priorità di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 20 febbraio 2002.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 ottobre 2007